REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sez. Prima Civile

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

Dott.	**Emanuela Germano Cortese**	Presidente
Dott.	**Tiziana Maccarrone**	Consigliere
Dott.	**Roberta Bonaudi**	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al **n. 34/2020 R.G.** promossa in grado d'appello con citazione notificata il 30.12.2019 da:

[redacted] **S.R.L. (GIÀ** [redacted] **S.R.L.)** difesa e rappresentata dall'Avv. [redacted] del Foro di Milano c.f. [redacted] PEC a [redacted] in virtù di mandato alle liti conferito dal Dott. [redacted] (con i poteri di cui all'atto 8 febbraio 2019 a rogito Notaio [redacted] di Roma rep. 86739 racc. 15187) e con domicilio telematico eletto per il presente giudizio presso detto difensore al recapito PEC [redacted]

- APPELLANTE -

contro

[redacted] **& C. S.A.S.** (C.F. [redacted] e [redacted] (C.F. [redacted] tutti rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. [redacted] (c.f. [redacted] del Foro di Asti - il quale dichiara, ad ogni fine di legge, di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti il presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

Firmato Da: GERMANO EMANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4bfc15011ddad62d53e845d5d1b3baa2
Firmato Da: BONAUDI ROBERTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 35a86d06908b83e0
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a50d22828d6c65c5498084

[redacted] e/o al seguente numero di telefax: 0173/449042 - e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliati in Alba (CN), C.so [redacted] n. [redacted] giusta procura speciale in data 07.05.2019 prodotta *sub* doc. 3e fascicolo di primo grado, estensiva alla presente fase e che si produce nuovamente sub doc.1,

- APPELLATI -

[redacted] **S.A.S.** [redacted] (C.F. [redacted] rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] (c.f. [redacted] giusta procura depositata nelle forme del pct ed elettivamente domiciliata in Alba, [redacted] pec [redacted] fax [redacted]

- APPELLATA -

[redacted] **S.P.A.** (C.F. [redacted]
[redacted] **S.R.L.** (C.F.)

- APPELLATI CONTUMACI -

OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

[redacted] **SRL**

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, così pronunciarsi sull'appello qui proposto avverso la Sentenza del Tribunale di Asti n. 493/2019 del 30 maggio 2019:

- in accoglimento dei primi due motivi proposti, riformare la decisione impugnata e dire ammissibile l'intervento in causa spiegato nel primo grado da [redacted] S.r.l. ai sensi dell'art. 111 c.p.c. in rappresentanza di [redacted] S.r.l. quale avente causa di [redacted] S.p.A. e conseguentemente decidere nel merito;
- in subordine, ove ritenuto inammissibile l'intervento di [redacted] S.r.l. nel primo grado, in accoglimento del terzo motivo, riformare la decisione impugnata e dire ammissibile la domanda di [redacted] S.p.A., decidendo nel merito;
- in ogni caso, visto il quarto motivo, decidere la causa nel merito accogliendo le conclusioni proposte in primo grado che qui si riportano testualmente:
- disattesa ogni contraria eccezione e difesa, previe le declaratorie del caso, per tutto quanto esposto in fatto ed in diritto, accertare la fraudolenta sottrazione

Firmato Da: GERMANO EMANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4bfc15011ddad62d53e8455d51b3baa2
Firmato Da: BONAUDI ROBERTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 35a86d06908b83e0
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a56d22822d8c65c5498084

del patrimonio immobiliare da parte dei debitori [redacted] s.a.s. di [redacted] e [redacted] alla garanzia del credito dell'attrice e, per l'effetto, dichiarare inefficace e/o comunque inopponibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., nei confronti della cedente [redacted] S.p.A. e per essa nei confronti della cessionaria [redacted] S.r.l. (già [redacted] S.r.l.), giusta contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 26.06.2018 ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (il "Contratto di Cessione"), l'atto a rogito Notaio [redacted] del 31.07.2013 (23921/10704), trascritto presso la Conservatoria di Alba in data 29 agosto 2013 ai nn. 6066/4590 e presso la Conservatoria di Mondovì in data 29 agosto 2013 ai nn. 6236/5075 con il quale si costituiva la Società in accomandita Semplice [redacted] s.a.s. di [redacted] (attualmente [redacted] s.a.s. di [redacted] C.), nella parte in cui prevede il conferimento nella costituita Società del patrimonio immobiliare e/o diritti reali *infra* meglio descritti del sig. [redacted] e della [redacted] s.a.s. di [redacted], con particolare riferimento ai beni immobili aziendali e/o comunque personali e correlati diritti reali, come di seguito indicati per ciascun debitore:

➢ di titolarità della [redacted] s.a.s. d [redacted]

a. piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di Frabosa Sottana (CN), censito al NCEU al Foglio [redacted] part. [redacted] sub. [redacted] A/2, 3 vani,. Frazione Artesina – Località Ceresole,
int. 60, p. 2;

b. piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di Frabosa Sottana (CN), censito al NCEU al Foglio [redacted] part. [redacted] sub. [redacted] C/6, [redacted] mq.,. Frazione Artesina – Località Ceresole, int. 45, p. S2;

c. piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di Diano D'Alba (CN), censito al NCEU al Foglio [redacted] part. [redacted] sub. [redacted] C/3, [redacted] mq., Via Alba Cortemilia n. 58, piano T;

d. piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di Diano D'Alba (CN), censito al NCEU al Foglio [redacted] part. [redacted] sub. 3, C/2, 321 mq., Via Alba Cortemilia n. 58, piano T;

Firmato Da: GERMANO EMANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4bfc15011ddad62d53e8455d5d1b3baa2
Firmato Da: BONAUDI ROBERTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 35a86d06908b83e0
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a56d22828d8c65c5498084

e. piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di Diano D'Alba (CN), censito al NCEU al Foglio [redacted] part. [redacted] sub. [redacted] C/6, [redacted] mq., Via Alba Cortemilia n. 58, piano T;
f. piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di Diano D'Alba (CN), censito al NCEU al Foglio [redacted] part. [redacted] sub. 3, A/2, 2 vani, Via Alba Cortemilia n. 58, piano T;
g. piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di Diano D'Alba (CN), censito al NCEU al Foglio [redacted] part. [redacted] sub. [redacted] A/2, 1,5 vani, Via Alba Cortemilia n. 58, piano T;

➢ di titolarità del sig. [redacted] (in proprio o comunque nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, C.F. [redacted] con sede in Diano d'Alba, Frazione Ricca, Via Alba Cortemilia n. 58):
h. piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di Diano D'Alba (CN), censito al NCEU al Foglio [redacted] part. [redacted] sub. [redacted] A/[redacted] 5 vani, Via Alba Cortemilia n. 58, piano 1; i. piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di Diano D'Alba (CN), censito al NCEU al Foglio [redacted] part. [redacted] sub. [redacted] C/2, 108 mq., Via Alba Cortemilia n. 58, piano 2.
- Con vittoria di compensi e spese del doppio grado.

[redacted]

Nel merito: respingere integralmente l'appello proposto dalla [redacted] S.r.l. avverso la sentenza n. 493/2019 del 30.05.2019 emessa dal Tribunale di Asti nel procedimento R.G.N. 3298/2015 e conseguentemente confermare l'impugnata sentenza per i motivi sopra indicati.
Condannare la [redacted] S.r.l. all'integrale pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
In via istruttoria: Si richiamano integralmente le domande tutte e le istanze istruttorie formulate nel primo grado di giudizio, salvi eventuali provvedimenti ex art. 345 3° comma c.p.c.

RIVERDITI ANGELO DI [redacted]

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
previa ogni meglio vista declaratoria e/o statuizione,
respingere l'appello avversario e ogni avversaria domanda siccome totalmente

Firmato Da: GERMANO EMANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4bfc15011ddad62d53e8455d5d1b3baa2
Firmato Da: BONAUDI ROBERTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 35a86d06908b83e0
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a56d22822d8c65c5498084

infondati, in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte esposte in narrativa e in atti, nonché documentate in atti, e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado n.493/2019 resa dal Tribunale di Asti in data 30.05.2019 nel giudizio R.G.3298/2015, mandando assolti gli appellati da ogni avversaria pretesa;
in ogni caso:
con il favore delle spese tutte del presente grado di giudizio e distrazione delle stesse, ai sensi dell'art.93, comma 1 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore degli appellati, avv. [redacted]

MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO

1. Con atto di citazione del 5.07.2015 [redacted] S.p.A. conveniva avanti al Tribunale di Asti [redacted] la società [redacted] di [redacted] S.a.s. e la [redacted] S.a.s. di [redacted], esponendo: che era creditrice nei confronti dei primi due per la somma di euro 135.732,64 (credito portato da decreto ingiuntivo n. 1344/2014 del Tribunale di Biella in data 17.12.2014, oggetto di opposizione nel giudizio R.G. 303/2015 pendente avanti detto Tribunale); che i debitori con atto di conferimento del 31 luglio 2013 avevano trasferito alla [redacted] le intere proprie consistenze immobiliari, in tale modo pregiudicando la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. spettante a [redacted] S.p.A.
Esperiva quindi azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 e ss. c.c. onde ottenere che venisse dichiarata l'inefficacia nei suoi confronti del conferimento immobiliare insito nell'atto costitutivo della [redacted] S.a.s. di [redacted] del 31.07.2013, limitatamente a quei beni provenienti dai patrimoni dei debitori [redacted] evidenziando la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione nel pregiudizio appena delineato (la sottrazione dei beni immobili, con sostituzione nel patrimonio dei disponenti di un valore riferibile alla titolarità di quote partecipative in società di persone, non assoggettabili ad esecuzione forzata) e nella indiscutibile conoscenza dell'*eventus damni* sia da

Firmato Da: GERMANO EMANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4bfc15011ddad62d53e845d5d1b3baa2
Firmato Da: BONAUDI ROBERTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 35a86d06908b83e0
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a56d22828d8c65c5498084

parte dei conferenti sia da parte della società terza acquirente, la cui compagine risultava composta dalle persone del Sig. [redacted] e della di lui moglie Sig.ra [redacted]

2 - [redacted] e la società [redacted] C. S.a.s. si costituivano in giudizio contestando il credito sotto il profilo della quantificazione ed evidenziando che il rimborso dello stesso era già garantito dalla cessione del credito vantato nei confronti del [redacted]

3. [redacted] S.a.s. di [redacted] si costituiva eccependo il difetto di prova dell'elemento soggettivo ed evidenziando il pregiudizio che dalla revoca sarebbe derivato alla costituzione della società, una volta che fossero risultati vanificati i conferimenti presi di mira; rilevavano la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dei Sig.ri [redacted] e [redacted] resisi acquirenti in data 9 aprile 2014 dai Sig.ri [redacted] delle quote partecipative della [redacted] S.a.s..

4. In data 6.04.2017 [redacted] S.r.l. interveniva in giudizio *ad adiuvandum* di parte attrice.
Il 17.12.2018 [redacted] S.r.l. (quale procuratore di [redacted] S.r.l.) interveniva nel giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. dando atto d'essere divenuta titolare, per effetto di cessione da [redacted] S.p.A., del credito a tutela del quale questa aveva proposto azione revocatoria; concludeva chiedendo l'accoglimento di tale azione a proprio favore.

5. Con **<u>sentenza n. 493/2019 pubblicata il 30.05.2019</u>**, non notificata, il Tribunale di Asti dichiarava inammissibile l'intervento di [redacted] srl in qualità di mandataria di [redacted] srl; respingeva le domande della [redacted] e della [redacted] srl; ordinava al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione delle domande giudiziali e compensava integralmente le spese di lite del grado.

6. Con atto notificato il 30.12.2019 proponeva appello [redacted]

Firmato Da: GERMANO EMANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4bfc15011ddad62d53e8455d51b3baa2
Firmato Da: BONAUDI ROBERTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 35a86d06908b83e0
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a56d22882d8c65c5498084

srl (tramite la mandataria [redacted] srl) concludendo come in premessa.
In data 5.05.2020 la Corte disponeva la trattazione scritta della prima udienza di comparizione fissata ex art. 168 bis c.p.c. al 12.05.2020.
In data 8.05.2020 si costituivano [redacted] s.a.s. di [redacted] C. e [redacted] eccependo in via preliminare il mancato rispetto del termine a ritroso per la costituzione in giudizio dei convenuti appellati e chiedendo di disporre il differimento della prima udienza di trattazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 bis, comma 3, c.p.c.; eccepivano l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 *bis* e *ter* c.p.c. e ne chiedevano comunque il rigetto nel merito.
[redacted] S.a.s. di [redacted] si costituiva in data 7.05.2020 nulla eccependo processualmente; chiedeva il rigetto dell'appello e concludeva come in premessa.
Con ordinanza 26.05.2020 la Corte, disponeva che parte appellante provvedesse alla rinnovazione della notificazione dell'atto di appello alle parti non costituite entro il 20.06.2020, depositando copia dell'avvenuta notifica in PCT, e fissava la prima udienza di trattazione al 10.11.2020 ore 9,00 della quale con decreto 30.10.2020 disponeva la trattazione scritta.
Con ordinanza 10.11.2020 la Corte dichiarava la contumacia di [redacted] spa e di [redacted] srl e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 9.11.2021 ore 10,00 della quale, con provvedimento in data 9.09.2021 veniva disposta la trattazione scritta stante la protrazione dell'emergenza pandemica da Covid-19.
Con ordinanza 9.11.2021 la Corte assumeva la causa a decisione assegnando alle parti termine sino al 7.01.2022 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.

IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di appello (*Sulla scissione fra diritto di credito e diritto all'inefficacia dell'atto revocando: esame dell'orientamento giurisprudenziale evocato dalla decisione impugnata*) si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha aderito all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità di cui alla sentenza n. 29637/2017; si assume che tale precedente, pur pertinente alla fattispecie in

Firmato Da: GERMANO EMANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4bfc15011ddad62d53e8455d5d1b3baa2
Firmato Da: BONAUDI ROBERTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 35a86d06908b83e0
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a56d22828d8c65c5498084

esame, è isolato e non congruamente motivato laddove addiviene alla affermazione sulla autonomia del diritto alla declaratoria di inefficacia dell'atto pregiudizievole rispetto al diritto di credito; in particolare, si sottolinea che la motivazione della pronuncia di legittimità richiama precedenti eccentrici rispetto alla questione posta e, quindi, dovrebbe essere disattesa.
L'appellante rileva come tra credito e azione revocatoria vi sia un duplice collegamento funzionale, atteso che per un verso l'esercizio dell'azione implica necessariamente che un credito venga dedotto da chi agisce in via revocatoria e che per altro verso il risultato utile dell'azione non può esser conseguito se non in presenza e a favore del titolare del credito.
Invoca giurisprudenza di legittimità in punto successione a titolo particolare nel diritto controverso (Cassazione n. 8316/2003, n. 3868/1983; n. 1309/1965) da cui dovrebbe trarsi l'intimo collegamento appunto tra titolarità del credito e legittimazione all'azione revocatoria.

2. Con il secondo motivo di appello (*Irrilevanza dell'omessa menzione del diritto alla declaratoria d'inefficacia nella pubblicità della cessione di credito ex art. 58 T.U.B.*) si censura la sentenza nella parte in cui ha constatato che l'estratto del contratto di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale riporta espressioni generiche equivalenti a clausole di stile non specificamente riferibili a questo giudizio, traendone conferma del fatto che la presente azione non poteva ritenersi trasferita unitamente al credito.

3. Replicano gli appellati che, in ossequio all'indirizzo giurisprudenziale richiamato dal Tribunale, la cessione del credito vantato da [redacted] spa a favore di [redacted] srl non ha trasferito a quest'ultima la legittimazione a proseguire il giudizio revocatorio già instaurato non potendolo annoverare tra gli "accessori del credito" e per ciò solo trasferibili.
Evidenziano poi che il Tribunale non ha attribuito alcuna efficacia alla menzione pubblicitaria, traendo semplicemente dalla constatazione che non vi fosse cenno nell'estratto pubblicato alla presente azione revocatoria una conferma al principio affermato secondo i principi di cui alla citata sentenza della Cassazione.

Firmato Da: GERMANO EMANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4bfc15011ddad62d53e845d5d1b3baa2
Firmato Da: BONAUDI ROBERTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 35a86d06908b83e0
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a56d22828d8c65c5498084

4. Il motivo è fondato.

4.1. E' ben noto l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, sia nella causa di simulazione che in quella di revocatoria dell'atto compiuto dal debitore, proprio perchè l'esito è solo l'inefficacia dell'atto nei confronti del creditore, qualora la parte attrice ceda il proprio credito nel corso del giudizio, è inammissibile l'intervento in causa del cessionario, atteso che il diritto controverso non è il diritto di credito, ma il diritto alla declaratoria di inefficacia dell'atto che si assume pregiudizievole, sicchè il cessionario non subentra automaticamente nel diritto controverso, non trovando applicazione l'art. 111 c.p.c. (Cass. civ., sez. 3, ord. n. 31077/2019, in motivazione; nello stesso senso, in precedenza, Cass. civ., sez. 3, n. 29637/ 2017 e sez. 1, n. 16652/2014).

La Suprema Corte, peraltro, proprio nella pronuncia n. 29637/2017, citata dal Tribunale, afferma che, nell'azione revocatoria, il cessionario del credito non subentra automaticamente nel diritto controverso, così lasciando intendere che la successione non è automatica ma pur sempre possibile, ed in motivazione ritiene inammissibile l'intervento spiegato dalla società cessionaria del credito in quanto la stessa, in occasione dell'intervento, non si è qualificata quale successore "anche" nei profili processuali, che pertanto restano fuori dalla cessione (Cass. civ., sez. 3, n. 29637/2017: *Detto in altri termini, la cessione del credito non ha trasferito il diritto all'inefficacia della vendita. E questa Corte si è di recente espressa in modo analogo, ritenendo inapplicabile l'art. 111 c.p.c., nel caso di esercizio di revocatoria, ex art. 67, comma 1, n. 1 L.F., della locazione di immobile, qualora avvenga la vendita forzata dell'immobile, con cui si trasferisce la locazione, nei limiti di opponibilità ex art. 2923 c.c, ma non il diritto di farne dichiarare l'inefficacia (in tal senso, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16652 del 22/07/2014, che richiama a sua volta i principi della sentenza n. 8419/2000). La Corte in quel caso faceva discendere l'inammissibilità dell'intervento dell'aggiudicatario, nel giudizio promosso dal curatore ex art. 67 legge fall. Nel caso in esame, in occasione dell'intervento in appello della S.r.l. [redacted] la società, con l'atto di costituzione, non si è qualificata quale successore "anche" nei profili processuali, che pertanto restano fuori dalla cessione*).

Nel presente giudizio, invece, dall'Avviso di cessione di crediti pro soluto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale emerge che "Unitamente ai Crediti sono stati trasferiti a [redacted] S.r.l., ai sensi del combinato disposto

Firmato Da: GERMANO EMANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4bfc15011ddad62d53e8445d5d1b3baa2
Firmato Da: BONAUDI ROBERTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 35a86d06908b83e0
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a56d22822d8c65c5498084

dell'articolo 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del T.U. Bancario, tutti gli interessi maturati e maturandi (anche di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono i Crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa, azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti e al loro esercizio ed ai rapporti sottostanti".

La specifica menzione delle "azioni" sia sostanziali sia processuali induce a ritenere che [redacted] srl sia subentrata anche nei profili processuali inerenti al credito ceduto, secondo quanto richiesto dalla Suprema Corte per ritenere ammissibile l'intervento del cessionario nelle azioni revocatorie intentate dal cedente: ad interpretare diversamente, infatti, il richiamo alle azioni sarebbe privo di significato aggiuntivo rispetto ai normali diritti che ineriscono il credito trasferito (vedi Corte appello Torino n. 1159 del 24.11.2020)

4.2. Né può esigersi che nella cessione in blocco di crediti ai sensi dell'art. 58 Tub siano singolarmente indicati i crediti e le rispettive azioni (ove già in corso), proprio perché si tratta di operazioni di cessione di crediti considerati non singolarmente, ma in quanto facenti parte di un "blocco" definito mediante specificazione delle caratteristiche che li qualificano.

Dispone infatti il citato art. 58 che *1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia. 2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. 3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti. 4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.*

In ossequio a tale disposto, nella pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale si dava atto che: *In virtù del Contratto di Cessione, la Banca Cedente ha ceduto pro soluto ad* [redacted] *S.r.l., ai sensi e per gli effetti della Legge sulla*

Firmato Da: GERMANO EMANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4bfc15011ddad62d53e845d5d1b3baa2
Firmato Da: BONAUDI ROBERTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 35a86d06908b83e0
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a56d22822d8c65c5498084

Cartolarizzazione, nonchè ai termini ed alle condizioni ivi specificate, con effetti economici dal 23.05.2017 (la "Data di Efficacia Giuridica") incluso, tutti i crediti per capitale, interessi di qualunque tipo e natura, spese ed ogni altro accessorio, comunque dovuti per legge o in base al rapporto da cui origina il credito e sue successive modifiche e integrazioni, con ogni pattuizione relativa, purchè detti crediti soddisfino, alla data del 26 giugno 2018, tutti i seguenti criteri (i "Criteri"): 1. i contratti di finanziamento da cui originano i crediti e i crediti medesimi siano regolati dalla legge italiana; 2. i contratti di finanziamento da cui originano i crediti, nonchè i crediti medesimi siano denominati in euro (o in lire); 3. i crediti siano stati classificati "in sofferenza" in base ai criteri adottati dalla Cedente e, in conformità alla normativa emanata dalla Banca d'Italia; 4. I crediti si riferiscono a rapporti identificati dai numeri di NDG che possono essere consultati sul sito web del [redacted] *incaricato dall'Issuer per la gestione del portafoglio, al seguente URL:* [redacted]

Ne consegue che è irrilevante che la presente azione revocatoria non fosse indicata specificamente nell'atto di cessione tra [redacted] spa e [redacted] srl.

5. L'accoglimento dei primi due motivi di appello con la conseguente affermazione della legittimazione attiva del cessionario assorbe il <u>terzo motivo di appello</u> con il quale ci si duole dell'erroneità della decisione di rigetto della domanda giudiziale di [redacted] S.p.A. per difetto di interesse, motivo peraltro non formulato da [redacted] spa, soccombente sul punto, visto che la stessa non solo non ha proposto appello incidentale ma è rimasta anzi contumace.

6. Nel <u>merito</u>, parte appellante ribadisce quanto già esposto in primo grado ricordando che:

- [redacted] spa (e ora la cessionaria) era titolare di un credito di euro 135.732,64 nei confronti di [redacted] e della società [redacted] di [redacted] S.a.s., azionato in via monitoria e nell'attualità oggetto di giudizio di opposizione pendente avanti il Tribunale di Biella nel corso del quale era precisato che tale credito, per effetto di rimesse provenienti da cessione del credito verso il Gestore dei Servizi Elettrici G.S.E., ammontava al 31 gennaio 2018 a euro 94.511,20;

Firmato Da: GERMANO EMANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4bfc15011ddad62d53e8455d5d1b3baa2
Firmato Da: BONAUDI ROBERTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 35a86d06908b83e0
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a56d22882d8c65c5498084

- [redacted] era obbligato in qualità di socio accomandatario della [redacted] S.a.s., la quale era esposta per il rimborso di un mutuo chirografario di originari euro 120.000,00 e per avere prestato fideiussione a favore di [redacted] S.p.A. a garanzia delle obbligazioni contratte dalla società [redacted] S.r.l., cessata per trasferimento all'estero nel 2012;
- l'atto dispositivo era costituito dal conferimento, in sede costitutiva, alla società [redacted] di tutte le consistenze immobiliari presenti nel patrimonio di [redacted] e della società [redacted] C. S.a.s., avvenuto in data 31 luglio 2013 e quindi successivamente agli impegni assunti dai debitori nei confronti di [redacted] S.p.A. (mutuo contratto il 22 ottobre 2009; fideiussione rilasciata il 19 marzo 2008) e concomitante con la presenza dell'esposizione su indicata, oggetto di costituzione in mora avvenuta nell'agosto 2013;
- l'*eventus damni* era costituito dall'impossibilità per [redacted] S.p.A. di esercitare sui beni conferiti l'azione esecutiva, essendosi sostituito ad un patrimonio immobiliare la titolarità di una partecipazione societaria non assoggettabile ad esecuzione forzata;
- la *scientia damni* in capo ai debitori era da riferire al solo [redacted] il quale sia a titolo personale che in qualità di accomandatario della [redacted] S.a.s. aveva operato i conferimenti nella piena e indiscutibile consapevolezza dell'esistenza di crediti di [redacted] S.p.A. insoddisfatti e destinati a rimanere pretermessi; egli inoltre risultava socio partecipante alla costituzione della [redacted] C.;
- l'altra socia era la Sig.ra [redacted] moglie del Sig. [redacted] come accertato in istruttoria, la cui conoscenza riguardo alla lesione patrimoniale non era contestata.

6.1. [redacted] e la società [redacted] sas eccepiscono che con scrittura 10.09.2009 la società aveva ceduto il proprio credito presente e futuro vantato nei confronti del GSE a [redacted] spa, sicché [redacted] da quel momento era garantita con riferimento a tutte le obbligazioni della [redacted] sas senza limitazioni i tempo, durata e importi; ne conseguirebbe per un verso la carenza di un *eventus damni* e per altro verso la mancanza

Firmato Da: GERMANO EMANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4bfc15011ddad62d53e845d5d1b3baa2
Firmato Da: BONAUDI ROBERTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 35a86d06908b83e0
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a56d22882d8c65c5498084

dell'elemento soggettivo in capo sia ai debitori sia alla terza conferitaria.

6.2. [redacted] sas eccepisce la mancata dimostrazione del *consilium fraudis* in capo a tutti i soci fondatori della società e aggiunge che i beni oggetto di azione revocatoria sono l'essenza dell'attività sociale, sicché la loro eventuale perdita, per effetto dell'azione esecutiva, porrebbe a rischio la stessa esistenza della società, sicché la domanda dovrebbe essere respinta.

6.3. La domanda è fondata.
6.3.1. In data 22.08.2013 [redacted] spa comunicava alla [redacted] sas la revoca del contratto di conto corrente e la disdetta degli affidamenti, intimando il pagamento della somma di euro 106.271,46 oltre interessi dal 22.08.2013 in forza del mutuo chirografario stipulato il 22.10.2009 e di euro 4.532,92 oltre interessi dal 1°.07.2013 per scoperto su conto corrente; in data 30.08.2013 [redacted] spa comunicava alla [redacted] srl analoga revoca e disdetta intimando il pagamento della somma di euro 28.773,78 oltre interessi dal 1°.07.2013 per scoperto di conto corrente; analoghe comunicazione e intimazione venivano inviate a [redacted] sas quale fideiussore della prima.
In difetto di pagamento, la Banca chiedeva e otteneva dal Tribunale di Biella decreto ingiuntivo n. 1344/2014, provvisoriamente esecutivo, emesso in data 17.12.2014 per la somma di euro 135.732,64 verso la società e di euro 105.081,13 verso [redacted] in proprio.
Avverso tale decreto ingiuntivo veniva proposta opposizione che si concludeva con sentenza del Tribunale di Biella n. 260/2020 pubblicata il 18.12.2020 (prodotta unitamente alla comparsa conclusionale da parte appellante) che in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo n. 1344/2014 emesso dal Tribunale di Biella in data 17.12.2014 e condannava [redacted] sas di [redacted] in persona del socio accomandatario [redacted] personalmente, in solido tra loro, al pagamento in favore di [redacted] S.p.A. della somma di euro 104.825,57 oltre interessi di mora al tasso convenzionale dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo nonché al rimborso delle spese di lite liquidate in euro 11.810,00 a titolo di compensi professionali. Di tale

Firmato Da: GERMANO EMANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4bfc15011ddad62d53e8455d5d1b3baa2
Firmato Da: BONAUDI ROBERTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 35a86d06908b83e0
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a56d22822d8c65c5498084

produzione si tiene conto soltanto quale fatto processuale -sopravvenuto alla proposizione dell'appello- che esclude il venir meno del credito a garanzia del quale veniva esperita la presente azione revocatoria per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Con rogito 31.07.2013 [redacted] in qualità di amministratore e legale rappresentante della [redacted] sas e quale titolare della omonima impresa individuale e [redacted] (moglie) quale titolare di impresa individuale costituivano la società [redacted] sas di [redacted] e [redacted] conferendo in detta società i rami d'azienda di cui erano titolari costituiti da tutti i beni immobili ad essi intestati.

6.3.2. L'atto oggetto d'azione revocatoria è costituito da atto a titolo oneroso posto in essere dai debitori dopo il sorgere del credito, atteso che il mutuo era stipulato nel 2009 e la garanzia veniva prestata nel 2008, ossia in data anteriore, così come era anteriore l'erogazione dei finanziamenti garantiti; è infatti principio consolidato in giurisprudenza che l'azione revocatoria ordinaria presuppone per la sua esperibilità la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, sicché, prestata fideiussione a garanzia delle future obbligazioni del debitore principale nei confronti di un istituto di credito, gli atti dispositivi del fideiussore, successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (*scientia damni*), ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento di denaro da parte della banca, senza che rilevi la successiva esigibilità del debito restitutorio o il recesso dal contratto. (Cassazione sez. 3 sentenza n. 762 del 19.01.2016; vedi anche sez. 6-3 ord. n. 10522 del 3.06.2020: *L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio*

Firmato Da: GERMANO EMANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4bfc15011ddad62d53e8455d5d1b3baa2
Firmato Da: BONAUDI ROBERTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 35a86d06908b83e0
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a56d22882d8c65c5498084

delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento, giacché l'insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione).

Ne consegue la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 2901 comma 1 n. 2) prima parte e, quindi, l'onere di parte attrice di provare la mera *scientia damni*, ossia la conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto, senza che sia necessaria la prova della consapevolezza dell'insolvenza del debitore; la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al debitore e al terzo può essere provata anche con presunzioni (Cassazione sez. 6-3 ord. n. 16221 del 18.06.2019: *In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato*) e nel caso di specie risulta ricavabile agevolmente (i) dalla coincidenza temporale tra la revoca delle agevolazioni creditizie in capo ai debitori principali, l'intimazione di pagamento rivolta anche ai garanti e il compimento dell'atto dispositivo; (ii) dal conferimento nella società neo costituita di tutti i beni immobili di cui erano proprietari i debitori e (iii) dal rapporto di coniugio tra il debitore nonché socio della [redacted] sas e l'altra socia fondatrice della [redacted] sas [redacted] (vedi Cassazione sez. 1 sentenza n. 23891 del 22.10.2013: *In ipotesi di azione ex art. 2901 cod. civ. avente ad oggetto un negozio di conferimento, l'elemento psicologico della fattispecie revocatoria deve essere accertato con riguardo ai soci quando, nella fase costitutiva della società, la stessa ancora non abbia acquisito la soggettività giuridica, né sia dotata di un rappresentante legale, mentre, laddove l'organo gestorio sia contestualmente nominato, ne è, invece, sufficiente la ravvisabilità in capo a quest'ultimo ex art. 1391 cod. civ. Nella specie, il socio conferente era altresì l'accomandatario della s.a.s.*).

Firmato Da: GERMANO EMANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4bfc15011ddad62d53e845d5d1b3baa2
Firmato Da: BONAUDI ROBERTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 35a86d06908b83e0
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a56d22822d8c65c5498084

Va ricordato che la prova della *participatio fraudis* del terzo, necessaria per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, tra cui il rapporto di parentela e/o convivenza tra le parti (vedi Cassazione sez. 6-3 ord. n. 10928 del 9.06.2020 che ha attribuito rilevanza alla sussistenza di rapporti di convivenza extramatrimoniale tra il debitore e il terzo tali da rendere estremamente inverosimile che quest'ultimo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente). Nel caso di specie, per effetto della confessione di [redacted] all'udienza del 16.04.2018 in sede di interrogatorio formale risulta provato che egli e la [redacted] sono coniugati e che dalle nozze sono nate le figlie [redacted] in data [redacted] in data [redacted] e [redacted] in data [redacted]

6.3.3. Va poi respinta la difesa della società [redacted] sas atteso che l'azione revocatoria avente ad oggetto il negozio di conferimento è ammissibile, non interferendo sulla validità del contratto costitutivo della società, né subendo alcun "vulnus" il principio di separazione del patrimonio societario rispetto a quello dei soci, non determinando l'esito favorevole della stessa alcun ritorno del bene nella disponibilità del debitore, salva l'esposizione ad eventuali azioni esecutive e conservative, né, infine, precludendola la disciplina in tema di trascrizione (art. 2901, ultimo comma, cod. civ.), che tutela gli aventi causa dell'acquirente diretto - e non, quindi, della società conferitaria, terza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901, primo comma, n. 2, cod. civ. - o l'illiceità penale della restituzione indebita del conferimento (art. 2626 cod. civ.), evenienza ontologicamente affatto diversa (Cassazione sez. 1 sentenza n. 23891 del 22.10.2013 che sull'ammissibilità dell'azione revocatoria del negozio di conferimento osserva: *Non viene contestata, quindi, in linea di principio, l'ammissibilità dell'azione revocatoria del negozio di conferimento, che va comunque ribadita, stante la sua rilevanza pregiudiziale in sede dogmatica ed il non sopito dibattito dottrinario sulla sua compatibilità sia con i dettami comunitari - e specialmente con la prima direttiva Cee - sia con i principi inderogabili del sottosistema societario. Sotto il profilo del diritto comunitario si osserva come l'art. 2332 cod. civ. (vecchio testo), attuativo dell'articolo 11 della Direttiva 9 marzo 1968 n. 151 (Prima direttiva del Consiglio intesa a*

Firmato Da: GERMANO EMANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4bfc15011ddad62d53e8455d5d1b3baa2
Firmato Da: BONAUDI ROBERTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 35a86d06908b83e0
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a56d22822d8c65c5498084

coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'art. 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi) riguardi la nullità della società; senza occuparsi, invece, dei vizi della singola partecipazione, che restano regolati dalle norme generali (Cass., sez.1, 18 febbraio 2000, n.1804). Pertanto, la sua incidenza è limitata a precludere l'applicazione degli artt. 1420 e 1446 cod. civ., nel senso che l'invalidità della partecipazione, ancorché essenziale, in nessun caso determina la nullità della società [...] Neanche il principio di separazione del patrimonio societario rispetto a quello dei soci subisce alcun vulnus: nel solco di una tradizione ormai secolare, l'accoglimento dell'azione revocatoria non opera, infatti, alcun ritorno del bene nella disponibilità del debitore, salva l'esposizione ad eventuali azioni esecutive e conservative: non diversamente, peraltro, che per l'acquisto di un bene ipotecato (art. 2910, secondo comma, cod civ.). E se è vero che la revoca del conferimento assegna una posizione preferenziale al creditore particolare del socio rispetto ai creditori sociali - in contrasto con la disciplina generale in tema di società, che tutela il creditore particolare mediante l'espropriazione e la liquidazione della quota sociale (ove non espressamente esclusa: art. 2305 cod. civ.) – ciò avviene in presenza di un requisito soggettivo di mala fede (scientia damni o consilium fraudis) che fa venir meno la meritevolezza della tutela, in parte qua, del capitale sociale e giustifica la postergazione dell'interesse dei creditori sociali. Né del resto, in presenza del predetto requisito soggettivo, la tutela del capitale sociale può spingersi fino a sanare situazioni francamente patologiche come il conferimento in frode dei creditori, o a non domino, anche se debba ammettersi, negli ordinamenti moderni, una tendenza di politica del diritto volta ad evitare la disgregazione del capitale sociale e, più in generale, a proteggere l'acquirente. Infine, nessun ostacolo alla revoca del conferimento può derivare dalla disciplina in tema di trascrizione (art. 2901 ultimo comma, cod. civ.) che tutela gli aventi causa dell'acquirente diretto - e non quindi, della società conferitaria, terza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 1 primo comma, n.2 cod. civile - né, tanto meno, dall'illiceità penale della restituzione indebita del conferimento (art.2326 cod. civ.), evenienza ontologicamente affatto diversa.).

Infine, il rischio di perdita dei conferimenti in natura -soprattutto se essenziali all'attività sociale- costituisce non un impedimento giuridico all'esperibilità dell'azione revocatoria in oggetto, ma la ragione giustificativa del fatto che tale azione deve vedere come litisconsorte necessaria la società conferitaria (vedi Cassazione sez 1 sentenza n. 2536 del 9.02.2016: *I conferimenti di beni in natura del soci fondatori integrano negozi traslativi diretti in favore della società, sia essa personale*

Firmato Da: GERMANO EMANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4bfc15011ddad62d53e845d5d1b3baa2
Firmato Da: BONAUDI ROBERTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 35a86d06908b83e0
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a56d22822d8c65c5498084

o di capitali, la quale pertanto, nella veste di parte acquirente, è l'unico necessario e legittimo contraddittore della domanda volta a renderli inopponibili, salvo l'interesse dei primi all'intervento adesivo in ragione dell'affidamento riposto nel conferimento in natura, soprattutto se riguardi un bene essenziale all'attività sociale la cui eventuale perdita, per effetto dell'azione esecutiva del creditore particolare, ponga a rischio la stessa esistenza della società -Cass. 22 ottobre 2013, n. 23891; Cass. 6 novembre 2014, n. 23685).

6.3.3. Quanto all'*eventus damni*, va considerato che detto presupposto oggettivo ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. (Cassazione sez. 6-3 ord. n. 16221 del 18.06.2019; sez. 3 ord. n. 19207 del 19.07.2018); per altro verso si è affermato che l'accertamento dell'*eventus damni* non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (Cassazione sez. 3 ord. n. 26310 del 29.09.2021).

Non vi è dubbio che nel caso di specie il conferimento di tutti i beni immobili di proprietà dei debitori nella società neo-costituita abbia pregiudicato concretamente le ragioni creditorie di [redacted] spa che non ha più alcuna azione esecutiva diretta su detti beni, il cui valore è stato sostituito con la partecipazione ad una società in accomandita semplice, sostituzione che quantitativamente e qualitativamente rappresenta sicuramente una modificazione peggiorativa della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c.

Né rileva che nel 2009 la [redacted] (all'epoca nella forma della s.n.c.), contestualmente al finanziamento di euro 120.000,00 concesso da [redacted] spa per la installazione di un impianto fotovoltaico, avesse ceduto alla [redacted]

Firmato Da: GERMANO EMANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4bfc15011ddad62d53e8455d5d1b3baa2
Firmato Da: BONAUDI ROBERTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 35a86d06908b83e0
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a56d22882d8c65c5498084

finanziante i propri crediti verso il Gestore dei Servizi Elettrici con il quale aveva stipulato apposita Convenzione; tale cessione, pro solvendo, per espressa previsione pattizia, non pregiudicava le azioni della Banca verso la debitrice e verso eventuali coobbligati sicché non liberava affatto né la debitrice né i fideiussori dalle loro obbligazioni che -tra l'altro- risultavano, alla data della costituzione della [redacted] sas, di molto superiori ai crediti ceduti.
Né quindi i debitori potevano ritenere di aver soddisfatto con essa le proprie obbligazioni verso la Banca e di esserne liberati, sì da escludere la sussistenza della consapevolezza di ledere, con il conferimento immobiliare, le sue ragioni creditore.

***

Va pertanto accolta la domanda revocatoria introdotta in primo grado da [redacted] spa e coltivata in primo e in secondo grado dalla cessionaria [redacted] srl. L'inefficacia dell'atto va pronunciata a favore della cessionaria, non avendo [redacted] spa proposto appello avverso la sentenza di primo grado che respingeva l'azione revocatoria da essa proposta, ritenendo difettasse interesse ad agire dopo la cessione del credito.

Spese di lite.

Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. (vedi Cassazione civile sez. 3 ord. n. 9064 del 12.04.2018; sez. 1, ord n. 21139 del 2.10.2020)
Le spese dei due gradi seguono la soccombenza e sono dunque a carico degli appellati costituiti, in solido tra loro.
Tenuto conto delle tariffe vigenti, del valore della controversia (euro 104.825,57 pari all'ammontare del credito della Banca per come giudizialmente accertato– vedi Cassazione civile sez. 3 ord. n. 3697 del 13.02.2020: *Il valore*

Firmato Da: GERMANO EMANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4bfc15011ddad62d53e8455d5d1b3baa2
Firmato Da: BONAUDI ROBERTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 35a86d06908b83e0
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a56d22822d8c65c5498084

della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa), della media complessità delle questioni, dell'attività svolta dalle parti (senza svolgimento di atti di fase istruttoria né in appello, nè in primo grado -atteso che l'intervento avveniva dopo lo svolgimento di tale fase- e con discussione orale in primo grado senza scambio di comparse e memorie conclusionali), le stesse si liquidano nel seguente modo:

-per il primo grado: euro 2.430,00 per la fase di studio, euro 1.550,00 per la fase introduttiva ed euro 2.100,00 per la fase decisoria per complessivi euro 6.080,00;

-per il secondo grado: euro 2.835,00 per la fase di studio, euro 1.820,00 per la fase introduttiva ed euro 4.860,00 per la fase decisoria, per complessivi euro 9.515,00.

Il tutto oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa civile DI APPELLO iscritta al n. 34/20 R.G. promossa da [redacted] srl nei confronti di [redacted] spa, [redacted] srl, [redacted] & C sas, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reiette, così decide:

1. In accoglimento dell'appello proposto da [redacted] srl e in parziale riforma della sentenza n. 493/19 pubblicata il 30.05.2019 del Tribunale di Asti, visto l'art. 2901 c.c., dichiara inefficace nei confronti di [redacted] srl l'atto a rogito Notaio [redacted] del 31.07.2013 (23921/10704), trascritto presso la Conservatoria di Alba in data 29 agosto 2013 ai nn. 6066/4590 e presso la Conservatoria di Mondovì in data 29 agosto 2013 ai nn. 6236/5075 con il quale si costituiva la Società in accomandita Semplice [redacted] s.a.s. di [redacted] e [redacted] (attualmente [redacted] s.a.s. di [redacted] C.), nella parte in cui prevede il conferimento nella costituita Società dei seguenti ai beni immobili:

<u>- di titolarità della [redacted] s.a.s. di [redacted]</u>

Firmato Da: GERMANO EMANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4bfc15011ddad62d53e8455d5d1b3baa2
Firmato Da: BONAUDI ROBERTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 35a86d06908b83e0
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a56d22882d8c65c5498084

a. piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di Frabosa Sottana (CN), censito al NCEU al Foglio [redacted] part. [redacted] sub. [redacted] A/2, 3 vani,. Frazione Artesina – Località Ceresole,
int. 60, p. 2;
b. piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di Frabosa Sottana (CN), censito al NCEU al Foglio [redacted] part. [redacted] sub. [redacted] C/6, [redacted] mq.,. Frazione Artesina – Località Ceresole, int. 45, p. S2;
c. piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di Diano D'Alba (CN), censito al NCEU al Foglio [redacted] part. [redacted] sub. [redacted] C/3, [redacted] mq., Via Alba Cortemilia n. 58, piano T;
d. piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di Diano D'Alba (CN), censito al NCEU al Foglio [redacted] part. [redacted] sub. [redacted] C/2, 321 mq., Via Alba Cortemilia n. 58, piano T;
e. piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di Diano D'Alba (CN), censito al NCEU al Foglio [redacted] part. [redacted] sub. [redacted] C/6, 87 mq., Via Alba Cortemilia n. 58, piano T;
f. piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di Diano D'Alba (CN), censito al NCEU al Foglio [redacted] part. [redacted] sub. [redacted] A/2, 2 vani, Via Alba Cortemilia n. 58, piano T;
g. piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di Diano D'Alba (CN), censito al NCEU al Foglio [redacted] part. [redacted] sub. [redacted] A/2, 1,5 vani, Via Alba Cortemilia n. 58, piano T;
<u>di titolarità del sig.</u> [redacted] (in proprio o comunque nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, C.F. [redacted] P.Iva [redacted] con sede in Diano d'Alba, Frazione Ricca, Via Alba Cortemilia n. 58):
h. piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di Diano D'Alba (CN), censito al NCEU al Foglio [redacted] part. [redacted] sub. [redacted] A/[redacted] 5 vani, Via Alba Cortemilia n. 58, piano 1; i. piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di Diano D'Alba (CN), censito al NCEU al Foglio [redacted] part. [redacted] sub. [redacted] C/2, 108 mq., Via Alba Cortemilia n. 58, piano 2.

2. Ordina ai Conservatori dei Registri Immobiliari competenti la trascrizione ed annotazione a margine dell'atto impugnato della presente sentenza;

Firmato Da: GERMANO EMANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4bfc15011ddad62d53e8455d5d1b3baa2
Firmato Da: BONAUDI ROBERTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 35a86d06908b83e0
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a56d22828d8c65c5498084

3. Condanna gli appellati [redacted] sas di [redacted] sas, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali di primo e di secondo grado a favore di [redacted] srl quale mandataria di [redacted] srl, che vengono liquidate in euro 6.080,00 per il primo grado e in euro 9.515,00 per il grado di appello, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge

Così deciso nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 04/03/2022

Il Consigliere estensore
dott. Roberta Bonaudi

Il Presidente
dott. Emanuela Germano Cortese

Firmato Da: GERMANO EMANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4bfc15011ddad62d53e8455d5d1b3baa2
Firmato Da: BONAUDI ROBERTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 35a86d06908b83e0
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a56d22882d8c65c5498084